Rassegna Stampa

mercoledi 18 marzo 2020

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 314.690 Diffusione: 301.468 Lettori: 2.093.000

Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:10
Foglio:1/2

IMPRESE
Decreto, come richiedere gli aiuti

Credito

Stop al mutuo, va presentato alla banca

La richiesta per ottenere una moratoria su un prestito, un mutuo o una linea di credito dovrà essere presentata alla banca o all'intermediario finanziario che ha erogato il credito. Così facendo piccole e medie imprese potranno ottenere la sospensione di mutui, prestiti, finanziamenti non rateali e linee accordate dal sistema creditizio fino al prossimo 30 settembre. Per quanto riguarda il fronte relativo all'Agenzia delle Entrate imprese e professionisti possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, oltre che degli avvisi di accertamento, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Non occorre alcuna richiesta ma tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Automatica anche la sospensione del versamento Iva per imprese e attività sotto i 2 milioni di fatturato.

An. Duc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie

Come chiedere congedi e voucher

Sarà sempre l'Inps, dice il decreto, a stabilire «le modalità operative per accedere» al nuovo congedo parentale o al voucher baby sitter (600 euro, 1.000 per i dipendenti della Sanità). Anche qui le domande verranno presentate online all'istituto di previdenza. Nel caso si scelga il voucher bisognerà registrare, sempre all'Inps, la baby sitter, se non si ha già un contratto regolare in corso. Sia il congedo sia il voucher sono previsti per tutti i lavoratori del settore privato (dipendenti, autonomi e co.co.co). Il congedo può essere chiesto per 15 giorni. Verrà retribuito al 50% del normale stipendio se si hanno figli di età fino a 12 anni. Non sarà retribuito se i figli hanno fra 12 e 16 anni. Altri paletti: entrambi gli strumenti sono validi per il periodo di chiusura delle scuole; i genitori devono essere tutti lavoratori e non beneficiare di ammortizzatori. Regole più favorevoli per le famiglie con figli disabili.

Enr. Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro

Cig e bonus: domande online all'Inps

Le modalità per accedere ai sostegni per i lavoratori verranno indicate in una o più circolari che l'Inps emanerà in questi giorni. Tutte le domande per gli ammortizzatori sociali e gli altri strumenti messi in campo dal governo col decreto legge dovranno infatti essere presentate all'istituto di previdenza, tranne quelle per la cassa integrazione in deroga, che è concessa dalle Regioni, anche se a pagare sarà sempre l'Inps. Tutte le domande verranno presentate online. Per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti si tratta di una prima volta. La cig in deroga è stata infatti estesa anche a chi ha un dipendente e per tutti i settori, escluso solo il lavoro domestico. Tutti gli ammortizzatori coprono il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 per massimo 9 settimane. Autonomi, professionisti, co.co.co e stagionali potranno chiedere l'indennità di 600 euro, sempre all'Inps. Che pagherà anche come malattia la quarantena certificata dal medico.

Enrico Marro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le domande per gli ammortizzatori sociali vanno presentate all'Inps, tranne la Cassa integrazione in deroga, concessa dalle Regioni

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
069-105-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:10
Foglio:2/2

La fabbrica delle mascherine Operaia al lavoro nello stabilimento Miroglio Group ad Alba dove si confezionano a mano le mascherine

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

069-105-080

Telpress
Servizi di Media Monitoring

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Dir. Resp.:Giuseppe De Tomaso
Tiratura: 28.722 Diffusione: 21.781 Lettori: 441.000

DECRETO/1 VALE L'ORDINE DELLE DOMANDE. I 15 GIORNI DEVONO ESSERE DIVISI FRA CONIUGI

Welfare, bonus e congedi ecco le regole per ottenerli

ROMA. Arrivano i bonus per i professionisti e gli autonomi che a marzo non hanno potuto lavorare e il congedo straordinario per i lavoratori che a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus sono dovuti restare a casa per prendersi cura dei figli, ma su tempi e modi per ottenere i rimborsi le indicazioni arriveranno con la pubblicazione della circolare sul congedo parentale, attesa a ore dall'Inps. Occhio comunque all'ordine delle domande, che dovrebbe essere dirimente per l'accettazione dato che c'è un limite fissato in 1,2 miliardi oltre il quale l'Inps rigetterà le richieste.

I 15 giorni di congedo vanno considerati nel complesso per i due genitori (possono chiederlo alternativamente anche spezzettandolo) ma comunque si potranno chiedere solo se l'altro genitore lavora e non se è destinatario di un ammortizzatore sociale o se è senza lavoro. In alternativa al congedo si può chiedere il bonus baby sitter da utilizzare mediante il libretto famiglia pari a 600 euro per il mese di marzo. L'importo sale a 1.000 euro per il personale sanitario e per il personale della polizia di Stato. Il congedo è retroattivo (può essere chiesto dal 5 marzo e sostituire l'eventuale congedo parentale chiesto senza retribuzione) e prevede un'indennità pari al 50% della retribuzione oltre alla contribuzione previdenziale. Per chi ha figli tra i 12 e i 16 anni può essere chiesto un congedo di 15 giorni senza indennità e senza contribuzione.

Per i Consulenti del Lavoro sono circa quattro milioni le famiglie con entrambi i genitori lavoratori o un monogenitore lavoratore con figli minori di 14 anni che potrebbero chiedere il congedo (circa 1,5 milioni di domande). In questo caso lo stanziamento del Governo potrebbe essere sufficiente. Non è invece sufficiente lo stanziamento per la Cigo e i fondi solidarietà perché potrebbero essere necessari, solo per i lavoratori già fermi in questi giorni, quasi 4,5 miliardi nel complesso. Anche per l'indennità prevista per i professionisti e i lavoratori autonomi è necessaria una domanda all'Inps che la valuterà sulla base delle domande arrivate e delle risorse previste. L'indennità pari a 600 euro non concorre alla formazione del reddito e «è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro» per l'anno 2020. L'Inps monitorerà la spesa e qualora emergerà il verificarsi di scostamenti, «anche in via prospettica» rispetto al limite delle risorse spesa, non saranno accettate nuove domande, salvo rifinanziamenti.. Sempre su domanda l'Inps erogherà 600 euro per il mese di marzo anche ai professionisti titolari di partita Iva e ai collaboratori iscritti alla gestione separata che non sono iscritti ad altra gestione previdenziale (nel limite di 170 milioni). Indennità di 600 euro è prevista per gli operai agricoli, gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettacolo.

Conte-Lega, scintille sul dl
Dal Colle richiamo all'unità
Welfare, bonus e congedi ecco le regole per ottenerli
Domiciliari per tremila detenuti

Peso:17%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
000-133-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:32
Foglio:1/2

Lettura coordinata delle scadenze per il modello 730 online con il decreto legge

Precompilata, le Cu al 31/3

L'invio delle certificazioni uniche resta invariato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le comunicazioni dei dati necessari per la redazione precompilata non beneficiano del rinvio al 30 giugno. Pertanto, per quelle inerenti agli oneri deducibili e detraibili, le certificazioni uniche e le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio è necessario rispettare il termine già prorogato al 31 marzo prossimo.

Ciò si rileva dalla bozza di decreto legge in corso di emanazione, meglio conosciuto come «Cura Italia», concernente le misure destinate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di sospensione dei termini per gli adempimenti (si veda, *ItaliaOggi* 17/03/2020).

Per i soggetti operanti sul territorio nazionale ovvero che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio italiano, il provvedimento licenziato sospende tutti gli «adempimenti tributari» diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che, si evidenzia, scadono nell'intervallo temporale compreso tra l'8/03/2020 e il 31/05/2020; i detti adempimenti slittano al 30 giugno prossimo.

È chiaro, innanzitutto, che non si tratta di un obbligo ma di una mera facoltà, stante il fatto che la norma dispone che «gli adempimenti sospesi (…) sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».

La norma in commento, del decreto in corso di emanazione, dispone ulteriormente che resta ferma la previsione di cui all'art. 1 del dl 9/2020, che si ricorda essere il provvedimento di adozione delle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dallo scorso 2 marzo, con il quale è stato, prioritariamente, differito il termine assegnato all'Agenzia delle entrate per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate, spostando lo stesso dal 15/04/2020 al 5/05/2020.

La conseguenza è che tutti gli adempimenti, che con il dl 9/2020 avevano incassato la proroga, per la maggior parte dal 28 febbraio scorso al 31 marzo prossimo (fatte salve le certificazioni uniche (scadenza originaria 7/03, slittata al 9/03) e la comunicazione degli amministratori di condominio, inerenti le spese sostenute nell'ambito delle aree in comune per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica (scadenza originaria 9/03) devono essere rispettati nel termine già prorogato (31/03); di fatto, le certificazioni uniche, per esempio, nonostante il disagio da COVID-19, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31/03, al fine di far rispettare il termine del 5/05 per la presentazione delle dichiarazioni precompilate.

Restano, invece, sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi da quelli necessari alla detta compilazione e di diversa natura come, sicuramente, la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA) di febbraio, marzo e aprile e la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontalieri («esterometro»), diventato trimestrale, (gennaio, febbraio e marzo, in scadenza il 30/04).

Le liquidazioni periodiche Iva (Lipe) in scadenza il 31 maggio (riferibili a gennaio, febbraio e marzo 2020 o primo trimestre 2020), che slittano all'1/06 per effetto della festività del 31/05, incassano la proroga al 30/06, alla stessa stregua, si ritiene, pur essendo adempimento con termine perentorio e a favore del richiedente, delle richieste di rimborso Iva (TR - primo trimestre 2020) in scadenza il 30/04.

Infine, pur essendo richiamati «gli adempimenti tributari», diversi dai versamenti, si ritiene che, ferma restando la corretta liquidazione dell'Iva di periodo, per il semplice contrasto tra quanto indicato inizialmente dalla norma (sospensione adempimenti 8/03–31/05/2020) e quella del successivo comma per i contribuenti sotto i 2 mln di ricavi (sospensione del versamento, anche Iva, in scadenza dall'8/03 al 31/03) non sia possibile differire l'emissione delle fatture elettroniche di periodo al 30/06/2020, ma che la tardiva emissio-

Peso:56%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

ne (oltre i 12 giorni) non sia sanzionabile fino alla detta data.

© Riproduzione riservata

Gli adempimenti per la precompilata
art. 1, decreto legge 9/2020

Tipologia (anno 2019)	Termine ordinario	Termine da rispettare
Certificazioni Uniche (Cu)	09/03/2020	31/03/2020
Comunicazione interessi passivi	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione premi assicurativi	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione contributi previdenziali e assistenziali	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione contributi di previdenza complementare	28/02/2020	31/03/2020
Contributi sanitari senza sostituto	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione spese veterinarie	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione spese sanitarie rimborsate	28/02/2020	31/03/2020
Comunicazione amministratori di condominio per i bonus casa (recupero edilizio, risparmio energetico ecc.) sulle parti a comune	09/03/2020	31/03/2020

Peso:56%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:1,37
Foglio:1/2

È infortunio il contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro

Cirioli a pag. 37

Le misure previste dal decreto Cura Italia. La quarantena equiparata alla malattia

Contagio in azienda? Infortunio

Copertura Inail se l'infezione viene contratta al lavoro

DI DANIELE CIRIOLI

È infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro). Lo stabilisce il decreto legge Cura Italia approvato lunedì dal consiglio dei ministri. In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena, mentre al datore di lavoro l'evento non è considerato nell'andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi (bonus/malus). Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di comporto.

Quando c'è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest'ultimo, in base al quale non basta che l'evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Inail garantisce la tutela all'infortunato, estendendo l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Precisazione che esclude dalla tutela, però, i lavoratori autonomi comunque assicurati all'Inail. Il decreto legge non lo dice, ma è plausibile che, in questi casi, il lavoratore sia comunque tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio, fornendo numero identificativo del certificato medico, data rilascio e giorni di prognosi. Allo stesso modo, anche se non viene precisato dal decreto, può ritenersi comunque obbligatorio, per il datore di lavoro, inviare la denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (tenendo conto dello stop agli adempimenti nel periodo d'emergenza). La nuova tutela non determina un aumento diretto dei premi assicurativi e non in via indiretta: gli eventi, infatti, non saranno computati ai fini del calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni), che possono aumentare o diminuire i premi assicurativi.

La quarantena è malattia. La novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest'ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.

La nuova tutela di malattia non comporta oneri a carico dei datori di lavoro (in genere tenuti a pagare piena retribuzione per i primi tre giorni, c.d. di carenza, e una parte successivamente, ossia il 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia e un terzo per i giorni successivi) né dell'Inps che eroga l'indennità di malat-

Peso:1-1%,37-44%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

262-142-080

Telpress
Servizi di Media Monitoring

tia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale seppure fino alla spesa di 130 milioni di euro. Raggiunto il limite, anche in via prospettica, non è più riconosciuta la tutela.

Malati gravi. A favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi — immunodepressi, con patologie oncologiche o che hanno in corso terapie salvavita — il decreto legge prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

© Riproduzione riservata

MALATTIA E INFORTUNIO DA COVID-19

Contagio, infezione e malattia contratta sul lavoro	È infortunio sul lavoro e si applica la tutela Inail, fin dal periodo di quarantena (se c'è stato)
Contagio, infezione e malattia non contratta sul lavoro	È malattia e si applica la tutela Inps con oneri, tuttavia, a carico della fiscalità generale (non paga nè il datore di lavoro nè l'Inps)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

GLI AIUTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO

Tutti i sussidi per famiglie, lavoratori e imprese

Dote giudicata insufficiente soprattutto dalle professioni Possibile aumento in aprile

ROMA

Voucher, crediti di imposta, deduzioni, bonus ed erogazioni una tantum. È lunga la lista dei sussidi che il Governo ha messo in campo per sostenere famiglie, imprese e lavoratori autonomi colpiti duramente dalla crisi sanitaria e dalle misure di contenimento del contagio. Misure che, soprattutto i professionisti, hanno giudicato ancora insufficienti, ma che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha detto di rilanciare con il prossimo "decreto di aprile". A partire dai 600 euro riconosciuti a professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio scorso e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Un'indennità che sarà una tantum ed esente da Irpef e relative addizionali.

Per ottenere l'una tantum sarà necessario presentare un'istanza all'Inps. Ma attenzione, il bonus spetta solo nel 2020 e se l'Istituto nel monitoraggio delle richieste pervenute dovesse registrare uno sforamento del tetto di spesa di 170 milioni complessivi, non potranno «essere adottati altri provvedimenti concessori».

Per gli autonomi, soprattutto artigiani e commercianti, arriva per il mese di marzo 2020 un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1). Dal credito sono esclusi dunque i professionisti, e non sono pochi quelli che svolgono l'attività pagando canoni d'affitto e hanno sospeso l'attività per le restrizioni anticontagio.

A beneficiare di sussidi immediati sono, comunque, soprattutto i settori più colpiti come turismo, spettacolo e cultura. Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da consumare entro l'anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2 marzo scorso, vengono ora estese anche ai contratti di soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici). Inoltre viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione, anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli vari inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi culturali. Bisognerà presentare un'apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell'evento causa emergenza coronavirus. Arriva inoltre un fondo da 130 milioni per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Per artisti ed autori una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per "copia privata" andrà al loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva (legge 633/1941).

Se da una parte il decreto concede indennizzi e misure di soccorso immediato dall'altra lo Stato prova a chiedere un aiuto per far fronte all'emergenza, mettendo sul piatto un doppio sconto sulle erogazioni liberali in denaro. Una per le persone fisiche e gli enti non commerciali che per le erogazioni liberali in favore dello Stato (leggasi anche protezione civile), regioni o comuni potranno vedersi riconoscere una detrazione d'imposta del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro. Le società e le persone giuridiche, invece, potranno vedersi riconoscere la deducibilità dell'erogazione effettuata dal loro reddito d'impresa, sulla falsa riga di quanto accadde nel 1999 per il terremoto dell'Abruzzo. Il decreto, inoltre, "sburocratizza" i meccanismi che consentiranno di far affluire le erogazioni liberali in denaro direttamente alla protezione civile. Con un'altra norma del decreto, infatti, si autorizza la Protezione Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza Coronavirus, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali.

Un aiuto arriva anche al mondo della scuola: 85 milioni per potenziare la didattica a distanza. In particolare, 10 milioni vanno all'acquisto di licenze per piattaforme, 5 milioni sono diretti alla formazione del personale scolastico, 70 milioni consentiranno di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispostivi digitali individuali (tablet, laptop).

Un finanziamento di 2 milioni è destinato a finanziare le spese dei tassisti che installano paratie divisori tra il posto guida dei taxi e i sedili riservati ai clienti. Mentre per il 2020 ci sarà un credito d'imposta del 50% degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro.

Per l'agricoltura e la pesca nasce un fondo da 100 milioni. Servirà a coprire in modo integrale i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui. Viene inoltre incrementato di 50 milioni il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti.

—C. Fo.
—M. Mo.

Gli interventi più immediati rivolti a turismo, spettacolo e cultura, ma primo aiuto anche ad agricoltura e pesca

40mila
MICROCREDITO
Sale da 25mila a 40mila euro il tetto delle operazioni di microcredito che possono essere garantite dal Fondo centrale.

LE MISURE
Stop agli sfratti fino al 30 giugno
Bonus per tutti i professionisti

Peso:17%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Stop agli sfratti fino al 30 giugno Bonus per tutti i professionisti

Dl in Gazzetta. L'una tantum da 600 euro estesa espressamente agi iscritti agli ordini. Allargato lo svuota carceri. Tariffe Tari al 30 giugno e sei mesi in più per gli investimenti green dei comuni

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Dopo un'altra giornata di spola tra ministero dell'Economia, Palazzo Chigi e i tanti ministeri coinvolti il decreto Marzo con gli interventi contro le ricadute economiche della crisi sanitaria riesce finalmente ad approdare in Gazzetta Ufficiale, carico di 126 articoli (Dl n. 17). Tra le novità dell'ultima ora viene definita la proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30 giugno. Slitta a fine giugno anche il termine per l'approvazione delle tariffe Tari. Si allungano anche i termini per lo scioglimento dei comuni e per la gestione delle crisi finanziarie locali. Si estende ad ampio raggio la detenzione domiciliare alternativa al carcere, si allungano al 30 giugno le licenze per i detenuti in semi libertà, arrivano nuovi fondi (6,2 milioni) per la polizia penitenziaria. I comuni avranno sei mesi in più per avviare gli interventi di efficientamento energetico finanziato con 500 milioni dall'ultima manovra.

Il testo finale,inoltre, chiarisce esplicitamente che l'una tantum da 600 euro istituita come reddito di ultima istanza è rivolta anche ai professionisti iscritti agli ordini.

Tra i nuovi interventi messi in campo per sostenere le imprese esportatrici arriva la sospensione per tutto il 2020 delle rate di restituzione dei prestiti legati al Fondo per l'export istituito con la legge del 1981. Slitta ufficialmente all'autunno il referendum confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari, mentre sul fronte della Giustizia si conferma la sospensione fino al 15 aprile delle ricorsi in commissione tributaria provinciale. La Corte dei conti, invece, viaggerà a ritmi ridotti fino al 30 giugno.

Sul fronte dello stop ai versamenti tra le filiere più colpite che potranno beneficiare della sospensione fino al 31 maggio rientrano anche i trasporti di ogni tipo e le onlus.

L'entrata in vigore del provvedimento permette di far partire subito una serie di misure, dai finanziamenti extra alla sanità fino alla copertura normativa della regola dello Smart working nella pubblica amministrazione. Ma per altri aspetti mette le basi per una serie di interventi successivi.

Il primo riguarda il blocco di una serie di mutui di regioni ed enti locali, con una norma che ferma le rate della quota capitale con l'obiettivo di liberare spesa corrente da destinare all'emergenza sul territorio. Il blocco già scritto nel provvedimento riguarda i mutui delle Regioni a Statuto ordinario e, in tutta Italia, i vecchi contratti sottoscritti dai Comuni fino al 2003 con il Mef e poi girati a Cassa depositi. La mossa, che esclude le Regioni a Statuto speciale per una ragione di copertura (generato soprattutto dal maxi indebitamento siciliano) libera subito 700 milioni di euro che presidenti di Regione e sindaci potranno utilizzare per tutti gli interventi che giudicheranno utili a contenere l'emergenza. Fra le Regioni, poi, potranno scattare forme di solidarietà per concentrare le risorse liberate nei territori più colpiti.

La norma dovrebbe però rappresentare solo la prima mossa di un intervento più ampio, in una partita complessiva che può muovere fino a tre miliardi di euro (Sole 24 Ore di domenica). Perché in gioco possono entrare anche i mutui più recenti dei Comuni, sottoscritti con Cdp. Del tema si parlerà a stretto giro in un confronto fra la Cassa, già impegnata su più fronti, il governo e gli amministratori locali. La prima boa operativa è prevista a giugno. In ogni caso, sempre per l'emergenza gli enti locali potranno utilizzare anche la quota libera dell'avanzo di amministrazione, da conteggiare nei rendiconti 2019 la cui chiusura è rinviata dal decreto a fine maggio.

Da definire sono poi anche le modalità di erogazione dell'una tantum da 600 euro per i professionisti iscritti agli ordini. E già in queste ore parte un confronto tecnico con l'Adepp, l'associazione che riunisce le Casse dei professionisti, per definire gli snodi tecnici dell'attuazione della misura.

L'Intervento per i Comuni. In campo l'ipotesi del rinvio dei mutui per alleggerire le casse degli enti locali

Sostegno alle Imprese. Il capitolo sulle garanzie pubbliche per i prestiti alle imprese è tra i più corposi del decreto

126 ARTICOLI Quelli che compongono il decreto legge Cura Italia 17/2020, pubblicato i eri sulla Gazzetta Ufficiale

LE NOVITA

REGIONI E COMUNI	GIUSTIZIA	CASA
Stop rate mutui	Alternativa al carcere	Proroga degli sfratti
Liberati subito 700 milioni Stop alle rate della quota capitale dei muti di regioni ed enti locali con l'obiettivo di liberare spesa corrente da destinare all'emergenza sul territorio. Si liberano così subito 700 milioni	**Nuovi fondi per la polizia** Si estende ad ampio raggio la detenzione domiciliare alternativa al carcere, si allungano al 30 giugno le licenze per i detenuti in semi libertà, arrivano nuovi fondi (6,2 milioni) per la polizia penitenziaria	**Nuovo termine al 30 giugno** Tra le novità dell'ultima ora degli interventi contro le ricadute economiche della crisi sanitaria del coronavirus viene definita la proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30 giugno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Maxidecreto. Il Dl Cura Italia è stato pubblicato ieri in Gazzetta. Un'iniezione da 25 miliardi per sostenere sanità, imprese lavoratori e famiglie. Il governo lavora intanto , come annunciato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a un secondo decreto per aprile

600 euro

L'UNA TANTUM PER GLI AUTONOMI

Quella prevista dal Dl per i professionisti i collaboratori, i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.

Peso:31%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

GLI ALTRI STRUMENTI

Cigo coronavirus al posto di quella standard e della Cigs

Nessun contributo addizionale a fronte dell'emergenza

Enzo De Fusco

Le casse integrazioni straordinarie autorizzate prima dell'emergenza sanitaria possono essere sospese e convertite in cassa integrazione speciale da coronavirus. Mentre le aziende che hanno in corso una Cigo "ordinaria" possono sempre interrompere preventivamente l'ammortizzatore facendo richiesta della Cigo con la causale speciale.

La norma di attenzione per le imprese è contenuta nell'articolo 19 del decreto legge cura Italia e ha lo scopo di non penalizzare quelle che avevano già avviato un percorso di ristrutturazione con motivazioni diverse da quelle che stanno vivendo ora nella fase emergenziale. Il legislatore prende atto che i motivi che hanno autorizzato la cassa integrazione straordinaria sono naturalmente mutati nell'emergenza sanitaria.

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di Cigo speciale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. Questo vuol dire che, indipendentemente dalla percentuale di riduzione oraria richiesta con la Cigs, la Cigo speciale può essere richiesta fino a totale copertura dell'orario di lavoro e può riguardare tutti i dipendenti in forza, compresi quelli già destinatari della Cigs.

Ai periodi di Cigo speciali autorizzati e in considerazione dei motivi di emergenza che la caratterizzano, non trova applicazione il pagamento del contributo addizionale previsto nella misura del 9, 12 o 15 per cento (articolo 5 del Dlgs 148/2015).

Tenuto conto della condizione emergenziale di Covid-19, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Anche al di fuori di questa previsione di legge, ci possono essere situazioni in cui è possibile trasformare l'ammortizzatore in uso. È il caso, ad esempio, delle imprese che sono state autorizzate con la Cigo per una delle motivazioni contenute nel Dlgs 148; nulla vieta al datore di lavoro di interromperla anticipatamente per fare una nuova domanda di Cigo speciale.

Allo stesso modo possono "trasformare" l'ammortizzatore sociale anche le aziende che hanno in corso una Cigs ma per le caratteristiche previdenziali non hanno una copertura Cigo. In questo caso, l'interruzione anticipata della Cigs consentirà di richiedere la cassa integrazione in deroga utilizzando la causale speciale.

D'altronde modificare l'ammortizzatore sociale "tradizionale" in un ammortizzatore sociale "covid-19" sarebbe determinante per slegarsi dai contatori e limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l'onere addizionale.

Cassa in deroga quasi pronta in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna
REATI TRIBUTARI

Peso:10%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

LA STAMPA
Dir. Resp.:Maurizio Molinari
Tiratura: 206.092 Diffusione: 164.785 Lettori: 1.085.000

Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

LE MISURE

I contributi legati alla chiusura delle scuole

Per voucher e congedi registrarsi sul sito Inps

ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Tra le novità più interessanti sono il congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione, e, in alternativa, il bonus da 600 euro per pagare la baby sitter, fruibile solo da chi ha attivato un regolare "contratto" sul sito Inps. In entrambi i casi, per usufruirne è necessario attivarsi direttamente svolgendo le pratiche del caso. Sono misure retroattive, utilizzabili dal 5 marzo.

Il congedo parentale straordinario sarà disponibile per tutti i dipendenti, pubblici e privati (anche Co.co.co e partite Iva) con figli fino a 12 anni. Se disabili, non sarà stabilito limite di età. Per i ragazzi tra 12 e 16 anni, i 5 giorni di congedo straordinario non saranno retribuiti. Nel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli tra i 12 e i 16 anni, l'astensione dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole prevede anche il divieto di licenziamento, purché non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. I 15 giorni sono cumulativi, frazionabili e non posso essere fruiti contemporaneamente da due genitori che lavorano. Il congedo va chiesto al proprio datore di lavoro, avviando la pratica accedendo alla sezione dedicata del sito dell'Inps.

In alternativa, il voucher baby sitter da 600 euro è riservato ai genitori lavoratori dipendenti (devono lavorare tutti e due) con figli sotto i 12 anni. Sale a 1.000 euro se i genitori fanno parte del personale sanitario. L'assegno sarà erogato attraverso il cosiddetto "libretto famiglia", attivo dal 2017. Per usufruire del libretto famiglia sia la famiglia utilizzatrice che il lavoratore dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato, sempre sul portale Inps. —

Peso:12%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

465-116-080

Telpress
Servizi di Media Monitoring